

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

---

**N. 301**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 agosto 2021)**

---

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE MODIFICHE  
AL REGOLAMENTO RECANTE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DI LIVELLO  
DIRIGENZIALE GENERALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO, ADOTTATO CON DECRETO  
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 GIUGNO 2019, N. 78

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 4-*bis*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 15;

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante: "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 aprile 2015, n. 43, e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 10;

VISTO il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e, in particolare, l'articolo 12, comma 1-*bis*;

VISTO il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e, in particolare, l'articolo 32;

VISTO il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e, in particolare, l'articolo 8-*quater*, comma 1;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'articolo 240;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'articolo 31, commi 3 e 4;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2013, e successive modificazioni, con il quale sono stati individuati, nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno, i posti di funzione di livello dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti dell'Area I di seconda fascia;



VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 23 luglio 2020, registrato dalla Corte dei conti il 12 agosto 2020, recante l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti di seconda fascia dell'area delle funzioni centrali nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210, recante: "Disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno ed al personale dell'amministrazione civile dell'interno, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 404-416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", e, in particolare, la Tabella A;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 settembre 2015, n. 217;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, e, in particolare, gli articoli 4, 5, 7 e 10;

Informate le Organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2021;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, espressi rispettivamente il...;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA  
il seguente regolamento

#### ART. 1

##### *(Modifiche all'assetto organizzativo del Dipartimento della pubblica sicurezza)*

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera n):

1) le parole "*delle comunicazioni*" sono soppresse;

2) dopo le parole "*delle attività svolte dalle Specialità della polizia stradale*", il segno ";" è sostituito con la parola: "e" e le parole: "*postale e delle comunicazioni*" sono soppresse;

3) le parole da "*sviluppo della attività*" fino a "*dei servizi di telecomunicazione*;" sono soppresse;

b) alla lettera p), le parole da ";" *coordinamento e supporto centrale*" fino a "*Polizia di Stato*" sono soppresse;



c) dopo la lettera p) è aggiunta la seguente: “p-bis) *Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica: coordinamento e supporto centrale delle attività di polizia scientifica svolte dagli Uffici della Polizia di Stato; coordinamento, direzione, pianificazione strategica dei servizi e delle attività svolte dalla Specialità Polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato, anche per quanto concerne lo studio e l’elaborazione delle metodologie operative implementate dalla predetta Specialità; sviluppo delle attività demandate all’organo del Ministero dell’Interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione; sviluppo delle attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e delle attività attribuite al predetto Ministero dall’articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133; sviluppo di attività info-investigative a livello centrale nelle materie di competenza della predetta Specialità della Polizia di Stato e in quelle demandate al predetto organo del Ministero per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione; gestione del Computer Emergency Response Team (CERT) del Ministero.*”.

2. Gli uffici di livello dirigenziale non generale in cui si articola la Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica di cui al comma 1, lettera c), e la relativa dotazione organica sono definiti con decreto del Ministro dell’Interno adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell’articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel rispetto del limite massimo stabilito per gli uffici di livello dirigenziale non generale, fissato dall’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, come modificato dall’articolo 4 del presente decreto.

## ART. 2

*(Modifiche all’assetto organizzativo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione)*

1. All’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) le parole “*acquisti di beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento,*” sono soppresse;

2) le parole “*relazioni internazionali; controllo delle strutture di accoglienza,*” sono soppresse;

3) le parole da “*programmazione, formazione*” fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) alla lettera b) le parole “*gestione finanziaria delle spese di competenza, inclusi i fondi europei,*” sono soppresse;

c) alla lettera c):

1) dopo le parole “*dei servizi di accoglienza e della loro gestione,*” sono inserite le seguenti: “*controllo delle strutture di accoglienza*”;

2) le parole da “*Sistema di protezione*” fino a “*procedure Dublino,*” sono sostituite dalle seguenti: “*Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI); procedure attuative di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 (Unità Dublino),*”;

3) le parole: “*gestione finanziaria delle spese di competenza,*” sono soppresse;

d) alla lettera d) le parole: “*gestione finanziaria delle spese di competenza,*” sono soppresse;

e) alla lettera e):

1) le parole “*diverso dal cattolico*” sono sostituite dalla seguente: “*acattolico*”;



2) le parole *“beni di proprietà del F.E.C.”* sono sostituite dalle seguenti: *“beni di proprietà del Fondo edifici di culto (F.E.C.)”*;

3) le parole: *“gestione finanziaria delle spese di competenza;”* sono soppresse;

f) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: *“e-bis) Direzione centrale per le risorse finanziarie: programmazione, formazione, variazione del bilancio e monitoraggio delle spese; gestione finanziaria delle spese di competenza delle direzioni centrali, inclusi i Fondi europei; acquisti di beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento; gestione del patrimonio del Fondo lire U.N.R.R.A. (United Nations Relief and Rehabilitation Administration – Amministrazione delle Nazioni Unite per l’Assistenza e la Riabilitazione); revisione e controllo interno di gestione del Fondo edifici di culto.”*.

### ART. 3

*(Modifiche all’assetto organizzativo del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie)*

1. All’art. 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c):

1) dopo le parole *“predisposizione delle proposte normative”* sono soppresse le parole: *“per la legge di stabilità e”*;

2) le parole *“, della dirigenza dell’Area I, del comparto ministeri;”* sono sostituite dalle seguenti: *“e del personale di livello dirigenziale dell’area delle funzioni centrali”*;

3) dopo le parole *“analisi delle normative di settore;”*, le parole da *“definizione di strategie”* fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente: *“c-bis) Direzione centrale per l’innovazione tecnologica per l’amministrazione generale: coordinamento e supporto per la transizione alla modalità operativa digitale e ai conseguenti processi di riorganizzazione tecnologica e della relativa integrazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e innovativa; evoluzione e manutenzione delle procedure automatizzate e gestione dei progetti di sviluppo applicativo e sistemistico, attraverso l’individuazione degli investimenti necessari, in coerenza con le esigenze formulate dalle altre strutture dicasteriali, con una visione complessiva delle priorità e della pianificazione delle attività di sviluppo software e di potenziamento hardware; definizione di strategie, progettazione, gestione, monitoraggio e sviluppo dei sistemi informativi finalizzati alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi degli uffici centrali del Dipartimento e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; adeguamento alle nuove tecnologie del sistema informativo della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia; progettazione e gestione dei portali e siti web; gestione e sviluppo delle infrastrutture informatiche e della sicurezza informatica del Dipartimento e delle prefetture – Uffici territoriali del Governo, ivi comprese le reti locali e geografiche; sviluppo delle soluzioni tecnologiche per assicurare il lavoro agile e l’erogazione dei servizi on line; coordinamento con il responsabile della protezione dei dati, con il responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale, con il Computer Emergency Response Team (CERT) del Ministero e con le altre strutture dicasteriali operative in materia di sicurezza cibernetica; rapporti con l’Agenzia per l’Italia Digitale e le altre strutture istituzionali coinvolte in materia di trasformazione digitale della pubblica amministrazione; in coordinamento con la Direzione centrale per le politiche del personale dell’amministrazione civile, pianificazione della formazione digitale del personale dell’Amministrazione civile e programmazione dei fabbisogni del personale specialistico dei profili informatici; programmazione dei fabbisogni e acquisizione*



*diretta e indiretta delle risorse informatiche e strumentali del Dipartimento e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; gestione dei contratti e dei capitoli di spesa per l'acquisizione dei beni di natura informatica e dei servizi per lo sviluppo digitale, la manutenzione e l'esercizio delle infrastrutture e dei sistemi informatici.*

#### **ART. 4**

##### ***(Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di livello dirigenziale dell'area delle funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno)***

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, le parole "*nel limite massimo numerico di 477*" sono sostituite dalle seguenti: "*nel limite massimo numerico di 473*".
2. La tabella A, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.
3. L'incremento di un posto di funzione di livello dirigenziale generale dell'area delle funzioni centrali, di cui all'articolo 2, è compensato, nell'ambito dell'assetto organizzativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, stabilito con decreto del Ministro dell'interno del 23 luglio 2020, recante l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti di seconda fascia dell'area delle funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno, con la soppressione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale denominati: "*Area I: Bilancio e consuntivo*" e "*Area II: Fondo lire UNRRA*", come individuati nella tabella 6, allegato D, di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 24 dicembre 2012, le cui competenze vengono accorpate, unitamente a quelle dell'*Ufficio VII: Affari economico-finanziari*, di cui alla tabella 1, allegato D del medesimo decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2012, nell'*Ufficio V: Affari economico-finanziari e Fondo lire U.N.R.R.A.* della Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali, di cui alla tabella 9 dell'allegato A del predetto decreto ministeriale del 23 luglio 2020.
4. L'incremento di un posto di funzione di livello dirigenziale generale dell'area delle funzioni centrali, di cui all'articolo 3, è compensato, nell'ambito dell'assetto organizzativo del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie-Direzione centrale per le risorse strumentali e finanziarie, con la soppressione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale denominati: "*Assistenza tecnica e amministrativa all'ufficio del responsabile dei sistemi informativi automatizzati (URSIA)*" e "*Ufficio XIV: Innovazione tecnologica per l'amministrazione generale*", come individuati nella Tabella 16 di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'interno in data 23 luglio 2020, recante l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti di seconda fascia dell'area delle funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno.
5. Le competenze attribuite ai posti di funzione soppressi, di cui al precedente comma 4, confluiscono nell'ambito dell'assetto organizzativo degli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale.
6. Le competenze in materia di relazioni internazionali già svolte dalla Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali sono trasferite, nell'ambito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, presso una struttura di livello dirigenziale non generale posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento.



7. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al trasferimento delle competenze di cui al comma 6, e alla individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello dirigenziale non generale delle strutture di cui agli articoli 2 e 3.

#### ART. 5

##### *(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



## Ministero dell'interno

## Dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione civile

| Carriera prefettizia  | Dotazione organica |
|-----------------------|--------------------|
| Prefetti              | 139                |
| Viceprefetti          | 700                |
| Viceprefetti aggiunti | 572                |
| <b>Totale</b>         | <b>1.411</b>       |

| Qualifiche dirigenziali area delle funzioni centrali | Dotazione organica |
|--|--------------------|
| Dirigente prima fascia                               | 6                  |
| Dirigente seconda fascia                             | 193                |
| <b>Totale</b>  | <b>199</b>         |

| Aree funzionali | Dotazione organica |
|-----------------|--------------------|
| Area terza      | 8.356              |
| Area seconda    | 10.883             |
| Area prima      | 1.310              |
| <b>Totale</b>   | <b>20.549</b>      |



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78, è stata disposta la riorganizzazione delle strutture centrali del Ministero dell'interno, in attuazione del complessivo processo delineato, da ultimo, dall'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, che ha ridefinito, per il predetto Ministero, le modalità di realizzazione ed i termini di conclusione dei processi di riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale, da attuarsi secondo le determinazioni contenute nell'articolo 32, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132, recante: "Disposizioni per la riorganizzazione dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno".

Con il presente provvedimento, composto di cinque articoli, si interviene, con la tecnica della novella, sul d.P.C.M. n. 78/2019, con l'intento di "allinearne" i contenuti a modifiche normative recentemente intervenute con riguardo agli aspetti ordinamentali del Dipartimento della pubblica sicurezza, del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

In particolare, la prima modifica normativa - a cui si dà attuazione con l'articolo 1, comma 1 - è contenuta nell'art. 240 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha disposto l'istituzione, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, di una nuova Direzione centrale, deputata ad occuparsi - oltretutto del coordinamento delle attività di pertinenza della Specialità della Polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato - anche dei compiti in materia di sicurezza cibernetica demandati al Ministero dell'interno, tra cui quelli attribuiti dal recente decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

Alla istituenda articolazione, denominata "Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica" ed alla quale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato del ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia - in conformità alla previsione recata dal comma 2 del surrichiamato articolo 240 del decreto-legge n. 34 del 2020 - sono attribuiti anche altri compiti, così da costituire un "polo" organico, competente per il supporto alle attività investigative di natura tecnica sviluppate dalla Polizia di Stato.

Al fine di dare attuazione a tale previsione, l'articolo 1 inserisce, nel comma 2 dell'art. 4 del d.P.C.M. n. 78/2019, una disposizione - contenuta nella lettera p-*bis*) - volta ad includere, tra gli Uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della pubblica sicurezza, la nuova Direzione centrale, alla quale in sostanza vengono affidate tre *missioni*.

La prima comprende l'intero plesso di funzioni svolte dal Servizio polizia postale e delle comunicazioni, sinora incardinato nell'ambito della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato (c.d. "Direzione centrale delle Specialità").

Tali attribuzioni, in estrema sintesi, comprendono:

- a) il coordinamento, anche a fini info-investigativi, delle attività degli uffici della predetta Specialità della Polizia postale e delle comunicazioni;
- b) le funzioni di organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità delle telecomunicazioni stabilite da diverse norme di legge, quali:
  - la protezione delle infrastrutture critiche;
  - la sicurezza cibernetica;



- il contrasto dei reati di sfruttamento sessuale perpetrati con strumenti informatici o telematici;
- le attività di prevenzione del terrorismo, contemplate dall'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 144/2005 e dall'articolo 2 del decreto-legge n. 7/2015.

La seconda *mission* attribuita riguarda la gestione del *Computer Emergency Response Team* (CERT) del Ministero dell'interno, che sarà deputato a fornire supporto alle articolazioni del Dicastero per superare incidenti o attacchi informatici riguardanti i rispettivi sistemi e reti. In tal modo, si viene a tesaurizzare il cospicuo bagaglio di esperienze e professionalità accumulato dal Servizio polizia postale e delle comunicazioni, realizzando anche in questo campo un polo di eccellenza, capace di proteggere efficacemente le infrastrutture e le reti del Ministero dell'interno.

Il terzo compito affidato alla Direzione centrale di nuova istituzione riguarda l'assunzione della responsabilità del coordinamento e supporto centrale delle attività di polizia scientifica svolte dagli Uffici della Polizia di Stato. Si tratta di funzioni che vengono "ereditate" dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato (DAC), nell'ambito della quale è al momento collocato il Servizio polizia scientifica.

Tale diversa allocazione è motivata dal fatto che le attività di polizia scientifica sono serventi, in maniera crescente, al migliore espletamento delle attività info-investigative svolte non solo dalle strutture "riconducibili" alla medesima DAC (Squadre mobili e Reparti prevenzione criminale), ma anche dagli altri Uffici e Reparti della Polizia di Stato a vocazione operativa o, comunque, suscettibili di ricevere incarichi di indagine.

La novità introdotta risponde, su questo versante, ad una specifica esigenza di razionalizzazione, unitamente al preciso intento di accentuare e favorire l'innalzamento del livello delle tecniche scientifiche e forensi, oggi sempre più necessarie per l'assolvimento dei compiti istituzionali affidati alla Polizia di Stato, anche sul versante dell'attività di polizia giudiziaria.

Conseguentemente a questo intervento, sempre l'articolo 1 - al comma 1, n. 1) - modifica la denominazione e le competenze della predetta "Direzione centrale delle Specialità" che, a seguito del trasferimento ad altra articolazione ministeriale del Servizio polizia postale e delle comunicazioni, assume la denominazione di "Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di Stato" (si veda la modifica apportata all'art. 4, comma 2, lett. n), del d.P.C.M. n. 78/2019). Un ulteriore adeguamento di ordine formale viene introdotto relativamente alla DAC, dalla declaratoria delle cui funzioni vengono espunti i compiti oggi riconducibili al Servizio polizia scientifica.

Il comma 2 dell'articolo 1 del d.P.R. in commento stabilisce, poi, che gli uffici di livello dirigenziale non generale in cui si articola la Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica sono definiti con decreto interministeriale (Interno - Economia e finanze), adottato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel rispetto del limite massimo stabilito per gli uffici di livello dirigenziale non generale, fissato dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78, stabilito in 261 all'atto dell'adozione del predetto d.P.C.M.

Con riguardo, poi, alle disposizioni recate dagli articoli 2 e 3 del provvedimento che si illustra, si premette che questa Amministrazione è articolata in 5 Dipartimenti, istituiti con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che si suddividono in Uffici di livello dirigenziale generale, affidati a prefetti o a dirigenti di prima fascia dell'area delle funzioni centrali, questi ultimi nel numero massimo di quattro unità.



Ciò posto, si rappresenta che, con l'articolo 2, si provvede, a modificare il comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 78 del 2019, istituendosi, nell'ambito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, la "Direzione centrale per le risorse finanziarie", posta alle dipendenze di un dirigente di prima fascia dell'Area delle funzioni centrali. Per il predetto personale dirigenziale è stato, infatti, previsto - ai sensi dell'art. 8-*quater* del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 - l'incremento di un posto nella relativa dotazione organica.

L'istituenda Direzione assorbirà le seguenti competenze di natura economico-finanziaria, indicate nell'art. 2 lettera c-*bis*), che in atto sono ricomprese nelle diverse Direzioni centrali di cui al DPCM n. 78/2019: a) programmazione, formazione, variazione del bilancio e monitoraggio delle spese; b) gestione finanziaria delle spese di competenza delle Direzioni del Dipartimento, inclusi i Fondi europei; c) acquisti di beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento; d) gestione del patrimonio del Fondo lire U.N.R.R.A. (*United Nations Relief and Rehabilitation Administration - Amministrazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Riabilitazione*); e) revisione e controllo interno di gestione del Fondo edifici di culto (F.E.C.).

L'intervento proposto intende assicurare una maggiore funzionalità al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, in relazione allo svolgimento delle attività economico-finanziarie, soprattutto di quelle connesse alla gestione del fenomeno migratorio. L'istituzione del posto dirigenziale di livello generale garantirà, altresì, nell'ambito del nuovo assetto ordinamentale, un equilibrio organizzativo-funzionale tra i cinque Dipartimenti del Ministero dell'interno, considerato che, nel vigente sistema, solo il Dipartimento di che trattasi non prevede, al proprio interno, un posto di funzione di dirigente di prima fascia dell'area delle "funzioni centrali".

Tale previsione, inoltre, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, come specificato nella correlata relazione tecnica, i costi derivanti dall'istituendo posto di funzione dirigenziale di livello generale risultano coperti in virtù della soppressione di due posti di funzione di dirigente di seconda fascia, dell'Area delle funzioni centrali, nell'ambito della relativa dotazione organica. Il presente intervento costituisce, peraltro, l'occasione non solo per una coerente ridefinizione della struttura centrale del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno che consentirà di sviluppare le capacità di coordinamento delle attività relative al governo del territorio e di amministrazione generale, da sempre rimesse al Ministero dell'interno in materia di garanzia delle libertà civili, ma determina anche una maggiore possibilità di sviluppo della *ex* carriera direttiva di ragioneria verso le figure apicali della dirigenza generale.

Al riguardo, si fa presente che, con decreto del Ministro dell'interno del 23 luglio 2020, recante l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti di seconda fascia dell'area delle funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno, sono stati soppressi oltre ai 24 posti di funzione in ossequio al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ulteriori due posti di funzione, in attuazione della disposizione di cui all'art. 8-*quater*, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.

La soppressione dei due posti di funzione di livello dirigenziale non generale, a compensazione dell'incremento di un posto di funzione di livello dirigenziale generale nell'area delle funzioni centrali, come disposto dall'articolo 2 dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, viene realizzata, nell'ambito dell'assetto organizzativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, mediante la confluenza delle competenze dell'Ufficio VII: Affari economico-finanziari - precedentemente incardinato nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione - nonché delle competenze dell'Area I: Bilancio e consuntivo e dell'Area II: Fondo



lire UNRRA - precedentemente incardinati nella Direzione centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali - come riportati, rispettivamente, nella Tabella 1 di cui all'allegato D e nella Tabella 6 di cui all'allegato D del decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2012, nel nuovo Ufficio V: Affari economico-finanziari e Fondo Lire U.N.R.R.A. come individuato nella Tabella 9 di cui all'allegato A del citato decreto del Ministro dell'interno del 23 luglio 2020 che ha modificato il suindicato decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2012.

Con il provvedimento ministeriale del 23 luglio scorso si è, dunque, provveduto, a conclusione del processo di attuazione delle misure di *spending review* previste dal Governo "Monti", alla individuazione e definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello non generale da attribuire ai dirigenti di seconda fascia dell'Area funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno, e contestualmente – essendosi ritenuto "*opportuno sin d'ora prevedere la soppressione di ulteriori due posti di funzione*" – all'attuazione della richiamata disposizione di cui all'art. 8-*quater*, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 che prevede, a fronte dell'incremento di un posto di funzione dirigenziale di livello generale dell'Area funzioni centrali della dotazione organica del Ministero dell'interno, da assegnare nell'ambito dell'assetto organizzativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, la compensazione con la riduzione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario

Nella circostanza, si è colta, poi, l'opportunità per apportare due, limitate, modifiche all'allocazione di competenze nell'ambito delle articolazioni del suddetto Dipartimento. In particolare, con la prima si è inteso trasferire dalla Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali le funzioni inerenti al "controllo delle strutture di accoglienza", posto che, trattandosi di controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di accoglienza e della corretta esecuzione delle prescrizioni contrattuali, le stesse ben rientrano nell'ambito della *governance* del sistema di accoglienza, affidato alla trattazione della Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo.

Con il secondo intervento si provvede a ricondurre presso l'apparato alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento le competenze in materia di relazioni internazionali, trattandosi di attività che, rivestendo un carattere strategico/politico per le attività del Dipartimento, deve necessariamente riferirsi al preposto all'articolazione ministeriale anche per un più diretto rapporto con il vertice politico per la condivisione delle scelte da attuarsi. Rispetto al vigente testo del comma 2 dell'articolo 5 del d.P.C.M. n. 78/2019 si è, dunque, provveduto ad espungere la materia delle relazioni internazionali dalla Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali, per essere poi ricondotta – attraverso la modifica del decreto ministeriale di individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale nell'ambito degli uffici del Ministero dell'interno – nell'ambito delle strutture di diretto supporto al Capo Dipartimento.

L'articolo 3 del provvedimento in illustrazione dà poi, attuazione alle previsioni di cui all'art. 31, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che dispone l'istituzione di una nuova Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie risponde all'esigenza di assicurare la funzionalità delle attività di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, nonché dei sistemi informativi del Ministero dell'interno e delle Prefetture-UTG con carattere semplificatorio dei processi gestionali in materia di informatizzazione dell'Amministrazione civile dell'interno e della rete delle Prefetture, mirando ad accelerare i processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione in un'ottica di "messa a sistema" dei relativi interventi, in termini gestionali e di processi, al momento intestati a diversi centri di competenza. L'intervento appare particolarmente necessario in considerazione



dell'esigenza di consolidare le positive esperienze maturate di lavoro agile e consentirà la realizzazione di risparmi sugli acquisti, una maggiore flessibilità tecnica utile, nonché una maggiore rapidità per indirizzare l'applicazione dei più importanti servizi digitali della pubblica amministrazione a favore dei cittadini e delle imprese.

Anche tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, come specificato nella correlata relazione tecnica, la contestuale soppressione dei due posti di funzione di dirigente di seconda fascia dell'area delle funzioni centrali - (URSIA) e Ufficio XIV - assicura la piena copertura dei costi derivanti dall'istituendo nuovo posto di funzione dirigenziale di livello generale.

Conseguentemente, con il comma 1 dell'articolo 4, si provvede a modificare l'articolo 10, comma 1, del d.P.C.M. n. 78/2019, fissando in 473 (anziché 477) il numero massimo degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i Dipartimenti del Ministero dell'interno. Con il comma 2, la tabella A, riportante la dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione civile, che forma parte integrante e sostanziale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78, viene integralmente sostituita dalla tabella A allegata allo schema del presente provvedimento, ove si registra un aumento dei posti di livello dirigenziale generale dell'area delle funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno, da 4 a 6, a fronte della contestuale riduzione di quattro posti di funzione di dirigente di seconda fascia della medesima Area che passano da 197 a 193 assicurando, in tal modo, il principio della neutralità finanziaria.

Con i successivi commi 3 e 4 si provvede a individuare in concreto quali sono - con riguardo, rispettivamente, alle modifiche apportate agli assetti ordinamentali del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - i quattro posti di funzione dirigenziale di seconda fascia dell'area delle funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno che devono garantire l'equilibrio finanziario necessario per istituire i due nuovi posti dirigenziali di livello generale, da preporre alle Direzioni centrali di cui è parola agli articoli 2 e 3 del provvedimento.

Nel dettaglio, il comma 3 evidenzia che l'equivalenza finanziaria per quanto riguarda il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è stata già prevista con il decreto ministeriale del 23 luglio 2020 (con il quale si sono individuati i posti di funzione di livello dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti di seconda fascia dell'area delle funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno), attraverso la soppressione di due Aree dirigenziali di seconda fascia e la fusione delle loro competenze nell'ambito di una terza Area, contestualmente ridenominata, come riportato nella tabella 9 dell'allegato A al richiamato decreto ministeriale del 23 luglio 2020.

Con il comma 4 si dispone che la neutralità finanziaria dell'istituzione del nuovo posto di funzione di livello dirigenziale generale presso il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie venga conseguita con la contestuale soppressione di due posti di funzione di livello dirigenziale non generale individuati, rispettivamente, in quelli dei preposti a due Aree ("Assistenza tecnica e amministrativa all'ufficio del responsabile dei servizi informativi automatizzati (URSIA)" e "Ufficio XIV: Innovazione tecnologica per l'amministrazione generale") di cui alla tabella 16 dell'allegato A al richiamato decreto ministeriale del 23 luglio 2020.



Il comma 5 chiarisce che le competenze attribuite agli Uffici sopprimendi vengono a confluire nell'ambito dell'assetto organizzativo degli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale.

Il comma 6 provvede a dare attuazione, in armonia con le previsioni recate all'articolo 2, comma 1, lett. a), n. 2) dello schema, al trasferimento, nell'ambito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, delle competenze in materia di relazioni internazionali che, in ragione dell'evidente carattere strategico/politico da esse rivestito per le attività del Dipartimento nel suo insieme, vengono sottratte alla Direzione centrale per la programmazione ed i servizi generali, presso la quale risultano attualmente allocate, per essere trasferite alla struttura dirigenziale di livello non generale posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento.

Il comma 7 stabilisce, infine, che con decreto del Ministro dell'interno, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede al trasferimento delle competenze in materia di relazioni internazionali, richiamate al precedente comma 6, nonché alla individuazione e alla definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito della Direzione centrale per le risorse finanziarie del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e della Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, di cui agli articoli 2 e 3 del provvedimento che si illustra.

L'articolo 5 reca, infine, la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento in argomento, posto che alla sua attuazione il Ministero dell'interno provvede avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a normativa vigente.



## RELAZIONE TECNICA

La presente nota tecnica viene redatta al fine di consentire l'accertamento della neutralità finanziaria del provvedimento, tanto nella parte in cui interviene sull'articolo 4 del d.P.C.M. n. 78/2019, quanto in quella che modifica i successivi articoli 5 e 7.

In particolare, con riguardo alle statuizioni contenute all'articolo 1, esse concernono l'attuazione dell'art. 240 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che sancisce l'istituzione della Direzione centrale della polizia scientifica e della sicurezza cibernetica in seno al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

La disposizione prevede che la nuova Direzione centrale eserciti i compiti oggi espletati da due Uffici di livello dirigenziale non generale del medesimo Dipartimento: si tratta del Servizio polizia postale e delle comunicazioni - incardinato nella Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato (c.d. "Direzione centrale delle Specialità") - e del Servizio polizia scientifica, oggi inserito nell'ambito della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato (DAC).

La confluenza dei suddetti "plessi" organizzativi nel contesto della nuova Direzione centrale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri finanziari: essa, infatti, sarà attuata secondo il principio per cui "le risorse seguono le funzioni". Conseguentemente, l'istituenda Direzione centrale acquisirà, oltre alle funzioni svolte dai menzionati Servizi, anche la relativa provvista di personale e di risorse strumentali.

A tal proposito, si fa presente che attualmente – le rilevazioni sono state effettuate in data 4 maggio 2021 – la dotazione effettiva del Servizio polizia scientifica è pari a 357 unità, 355 dei quali appartenenti ai diversi ruoli e qualifiche della Polizia di Stato, mentre 2 unità appartengono ai ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Tale dotazione consentirà di sostenere adeguatamente l'esercizio dei compiti demandati a quel Servizio anche nell'ambito della nuova Direzione centrale, che non conoscerà, per questo aspetto, un'ulteriore lievitazione di attribuzioni.

Per quanto concerne, invece, le funzioni in materia di polizia delle comunicazioni e di sicurezza cibernetica, va detto che la nuova Direzione centrale erediterà l'intero "blocco" di personale operante nell'ambito del Servizio polizia postale e delle comunicazioni, attualmente – le rilevazioni sono state effettuate in data 4 maggio 2021 – pari a 189 unità, 185 delle quali provengono dai vari ruoli e qualifiche della Polizia di Stato e le altre 4 dai ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il mantenimento di tale livello di dotazione effettiva consentirà di assolvere, senza flessioni di efficacia, i compiti oggi espletati dal predetto Servizio. Difatti, per l'attivazione del *Computer Emergency Response Team* (CERT) del Ministero dell'interno si provvederà con l'assegnazione di un contingente di personale ulteriore, che può essere stimato in 50 unità, tratto dai vari ruoli della Polizia di Stato. Tale contingente sarà individuato, con opportune riallocazioni di risorse, nell'ambito della dotazione effettiva di personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, che attualmente – le rilevazioni sono state effettuate in data 4 maggio 2021 – è pari nel complesso a 7392 unità, 5319 dei quali appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato (4173 a quelli "ordinari" e 1146 a quelli "tecnici").

In sostanza, la Direzione centrale della polizia scientifica e della sicurezza cibernetica verrà a disporre di circa 600 unità di personale, dotazione che appare sicuramente adeguata alla missione ad essa affidata.



Si soggiunge che pure la previsione per cui alla Direzione centrale in parola sarà preposto un dirigente generale della Polizia di Stato è inidonea a generare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Si premette, al riguardo, che la Tabella A allegata al d.P.R. n. 335/1982 fissa in 32 unità la dotazione organica dei predetti dirigenti generali. Tale dotazione è sufficiente ad assicurare la copertura del posto di direttore della nuova Direzione centrale.

Difatti, attualmente, i posti destinati ad essere coperti necessariamente da dirigenti generali della Polizia di Stato sono 27 (che salgono a 28, tenendo conto anche di quello che verrà attribuito al Direttore dell'istituendo Ispettorato delle Scuole). Residuano, dunque, ulteriori quattro posizioni, che consentono di assicurare senza oneri aggiuntivi la "copertura" della Direzione centrale di nuova istituzione<sup>1</sup>. Pertanto, alla Direzione centrale della polizia scientifica e della sicurezza cibernetica sarà preposto un dirigente generale, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 240, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Relativamente ai "fabbisogni" connessi ai posti di funzione di livello dirigenziale non generale, si fa presente che l'istituzione della nuova Direzione centrale non determinerà un accrescimento dei compiti assegnati al Servizio polizia postale e delle comunicazioni e al Servizio polizia scientifica. Ciò consentirà di mantenere inalterata la struttura dei due Servizi, che quindi non conosceranno incrementi nel numero delle posizioni dirigenziali a livello di Primo Dirigente della Polizia di Stato e superiori.

Per quanto concerne la compensazione delle posizioni dirigenziali connesse alla realizzazione dell'intervento, si rappresenta che, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 110 del D.M. 6 febbraio 2020, il Servizio polizia postale e delle comunicazioni cesserà di essere un'articolazione della Direzione centrale delle specialità e sarà incardinato nell'istituenda Direzione centrale, mantenendo la struttura organizzativa e la dotazione organica dirigenziale attualmente prevista dall'articolo 98 del citato D.M.. Ad esso, come previsto dal comma 3 della cennata disposizione, sarà preposto un dirigente superiore della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, mentre alle quattro divisioni in cui si articola il Servizio saranno preposti tre primi dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e un primo dirigente della carriera dei funzionari tecnici di polizia.

Analogamente, il Servizio polizia scientifica manterrà la configurazione di cui all'articolo 107 del D.M. 6 febbraio 2020, passando dalle dipendenze della Direzione centrale anticrimine a quelle della istituenda Direzione centrale. Allo stesso verrà preposto un dirigente superiore della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, mentre alle quattro divisioni in cui si articola il Servizio saranno preposti due primi dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e due primi dirigenti della carriera dei funzionari tecnici di polizia.

Per quanto riguarda il CERT, di nuova istituzione, che costituirà un'altra articolazione dell'istituenda Direzione centrale, si fa presente che sarà diretto da un dirigente superiore appartenente al ruolo dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e che ad esso saranno assegnati un altro dirigente superiore della medesima carriera e due primi dirigenti

<sup>1</sup> In allegato alla presente Relazione sono accluse quattro Tabelle, nelle quali sono esposti, rispettivamente:

1. le posizioni organiche che devono necessariamente essere assegnate a dirigenti generali di p.s. (A-1);
2. le posizioni che, nei limiti della dotazione organica, possono essere assegnate anche ai dirigenti generali di p.s., ove non attribuite a prefetti (A-2);
3. il quadro delle posizioni organiche attualmente occupate da dirigenti generali di p.s. (B-1);
4. il quadro delle posizioni organiche, che possono essere assegnate a dirigenti generali di p.s., attualmente ricoperte da dirigenti della medesima qualifica (B-2). In quest'ultima Tabella viene evidenziato come due dirigenti generali di p.s., non avendo la titolarità di Uffici, sono impiegati con funzione di Consigliere Ministeriale: tali posizioni costituiscono il "bacino" al quale si attingerà per l'assegnazione della titolarità dell'istituenda Direzione Centrale.



della Polizia di Stato, da preporre alle due divisioni, che potranno essere tratti dalla dotazione assegnata al Dipartimento della pubblica sicurezza.

Infatti, le vigenti dotazioni organiche dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato risultano essere le seguenti:

| Dotazione organica dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia<br>(Tabella A - d.P.R. n. 335/82) |                     |                 |
|---|---------------------|-----------------|
|   | Dirigenti superiori | Primi dirigenti |
|   | 195                 | 709             |
| di cui:   |                     |                 |
| Dipartimento della p.s.   | 69 <sup>2</sup>     | 122             |
| Articolazioni periferiche   | 126 <sup>3</sup>    | 587             |
| Dotazione organica dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia al 1° gennaio 2027                |                     |                 |
|   | Dirigenti superiori | Primi dirigenti |
|   | 195                 | 658             |
| di cui:   |                     |                 |
| Dipartimento della p.s.   | 60                  | 125             |
| Articolazioni periferiche   | 135                 | 533             |

Attualmente, dunque, a seguito delle modifiche da ultimo recate dal decreto del Ministro dell'interno del 30 luglio 2020, la dotazione organica complessiva dei dirigenti superiori assegnati al Dipartimento della pubblica sicurezza è pari a 69 posizioni (50 delle quali con formale attribuzione della titolarità di un ufficio), mentre, con riguardo ai primi dirigenti il predetto decreto conferma la previsione di una dotazione organica complessiva di 122 unità, a 109 delle quali risulta formalmente attribuita la titolarità di un ufficio. Appare, pertanto, evidente che la dotazione dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti ai quali sono in atto affidati funzioni di consigliere ministeriale aggiunto e di vice consigliere ministeriale è ampiamente sufficiente a coprire i 2 posti da dirigente superiore e i 2 posti da primo dirigente previsti nella struttura organizzativa del CERT.

Si soggiunge che l'istituzione del CERT rispetta il limite massimo degli Uffici di livello dirigenziale non generale che possono essere istituiti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza. Difatti, la relazione tecnica concernente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 78/2019 chiarisce che, nell'ambito del cennato Dipartimento, possono essere istituiti non più di 261 uffici di livello dirigenziale non generale, mentre, allo stato, per effetto del D.M. 6 febbraio 2020, che ha rideterminato l'assetto ordinativo del Dipartimento della pubblica sicurezza, risultano istituiti 251 uffici a livello di dirigente superiore o di primo dirigente della Polizia di Stato e qualifiche e gradi equiparati. Residua, dunque, un'aliquota di 10 Uffici, ampiamente sufficiente a garantire la copertura del CERT e delle sue articolazioni interne, rilevanti ai fini in discorso.

Quanto alle dotazioni strumentali dell'istituenda struttura, si evidenzia che la Direzione centrale in questione acquisirà gli apparati, gli strumenti ed i mezzi oggi in uso al Servizio polizia postale e delle comunicazioni. Ciò garantirà non solo la continuità delle funzioni, ma anche le economie di scala che permetteranno di fare fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio all'approvvigionamento degli apparati del CERT.

<sup>2</sup> Si veda, al riguardo, la Tabella 3 allegata al D.M. 30 luglio 2020. Detti posti si ridurranno a 67 a decorrere dalla data di definitiva operatività dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, stabilita ai sensi dell'articolo 4 del D.M. in data 18 ottobre 2019.

<sup>3</sup> n. 128 a decorrere dalla data di cui alla nota precedente.



Per quanto concerne, invece, i profili di ordine logistico, sono già previste adeguate coperture finanziarie per l'allestimento del CERT (complessivi 3,2 milioni di euro nel periodo 2019-2021, autorizzati dall'art. 1, comma 19, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105), mentre risultano già individuati, nell'ambito del complesso del Commissariato di pubblica sicurezza "Spinaceto" di Roma, i locali per la sede provvisoria della struttura in argomento. Per la realizzazione della sede definitiva della Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica, da collocarsi presso la struttura del Dipartimento della pubblica sicurezza sita in Roma, via Tommaso Campanella, è stato già previsto uno stanziamento *ad hoc* pari a 8 milioni di euro, in virtù del rifinanziamento del fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232/ 2016, previsto dall'art. 1, comma 1072, della legge n. 205/ 2017.

Il comma 2 dell'articolo 1 del d.P.R. in commento stabilisce, poi, che gli uffici di livello dirigenziale non generale in cui si articola la Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica sono definiti con decreto interministeriale (Interno - Economia e finanze), adottato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel rispetto del limite massimo stabilito per gli uffici di livello dirigenziale non generale, fissato dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78, stabilito in 261 all'atto dell'adozione del predetto d.P.C.M. Si tratta, come è evidente, di una disposizione a carattere ordinamentale, peraltro fornita di precisi parametri di riferimento, atti a far sì che la sua attuazione sia insuscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne, poi, le previsioni contenute agli articoli 2 e 3 del provvedimento in esame, volte a favorire un più funzionale assetto dell'apparato amministrativo dirigenziale del Ministero dell'interno, anche con esse risulta garantito il rispetto del principio di invarianza finanziaria atteso che l'incremento della dotazione organica di due posti di livello dirigenziale generale dell'area delle funzioni centrali, di cui uno da assegnare al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e l'altro al Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, viene compensato interamente con la soppressione di quattro posti di livello dirigenziale non generale della medesima area, come individuati dall'art. 4 dello schema di decreto del Presidente della Repubblica che si illustra.

Conseguentemente, rispetto al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78, si provvede all'istituzione di due strutture di livello dirigenziale generale di cui una nell'ambito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, denominata "Direzione centrale per le risorse finanziarie", e l'altra nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, alle quali sarà preposto, per ciascuna di esse, un dirigente di prima fascia dell'area delle funzioni centrali, con la contestuale soppressione di complessivi quattro posti di funzione nella dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia della medesima Area, in ragione della necessità di assicurare una maggiore funzionalità in relazione allo svolgimento delle attività economico-finanziarie, anche connesse alla gestione del fenomeno migratorio e, al contempo, garantire l'attuazione degli articolati e complessi processi di riorganizzazione propri di una amministrazione digitale aperta.

Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri, a carico della finanza pubblica, tenuto conto che, alla luce di quanto previsto dal CCNL vigente e dalle relative contrattazioni decentrate, il costo relativo a dirigenti di prima fascia dell'Area delle funzioni centrali del Ministero dell'interno è pari a euro 466.751,00 al lordo degli oneri a carico dello Stato, costo che viene coperto con la riduzione di 4 posti di funzione di dirigente di seconda fascia, della medesima Area, per oneri complessivamente corrispondenti a euro 472.844,74. Al riguardo, si precisa che delle quattro posizioni dirigenziali non generali dell'amministrazione civile dell'interno due sono ripartite nella prima fascia economica, con un costo annuo pari a 245.696,78 euro, e due nella seconda fascia



economica, con un costo annuo pari a 227.147,96 euro, per un ammontare complessivo pari a 472.844,74 euro.

Ai fini della dimostrazione dell'invarianza della spesa si riporta, quindi, la seguente tabella:

Costo personale dirigenziale dell'area delle funzioni centrali - Ministero dell'interno

| DIRIGENTE I Fascia                  | unitario          | n. 2 unità        |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Stipendio a.l.                      | 57.892,87         | 115.785,74        |
| Retribuzione di posizione fissa     | 37.593,20         | 75.186,40         |
| Retribuzione di posizione variabile | 58.701,44         | 117.402,88        |
| Retribuzione di risultato           | 14.675,36         | 29.350,72         |
| I.V.C. Anno 2020                    | 387,79            | 775,58            |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>169.250,66</b> | <b>338.501,32</b> |
| <b>ONERI STATO</b>                  | <b>64.124,84</b>  | <b>128.249,68</b> |
| <b>COSTO ANNUO</b>                  | <b>233.375,50</b> | <b>466.751,00</b> |

| DIRIGENTE II Fascia<br>I fascia retributiva | unitario          | n. 2 unità        |
|---|-------------------|-------------------|
| Stipendio a.l.                              | 45.260,77         | 90.521,54         |
| Retribuzione di posizione fissa             | 12.565,11         | 25.130,22         |
| Retribuzione di posizione variabile         | 23.214,23         | 46.428,46         |
| Retribuzione di risultato                   | 7.751,00          | 15.502,00         |
| I.V.C. Anno 2020                            | 303,16            | 606,32            |
| <b>TOTALE</b>                               | <b>89.094,27</b>  | <b>178.188,54</b> |
| <b>ONERI STATO</b>                          | <b>33.754,12</b>  | <b>67.508,24</b>  |
| <b>COSTO ANNUO</b>                          | <b>122.848,39</b> | <b>245.696,78</b> |

| DIRIGENTE II Fascia<br>II fascia retributiva | unitario         | n. 2 unità        |
|--|------------------|-------------------|
| Stipendio a.l.                               | 45.260,77        | 90.521,54         |
| Retribuzione di posizione fissa              | 12.565,11        | 25.130,22         |
| Retribuzione di posizione variabile          | 17.747,23        | 35.494,46         |
| Retribuzione di risultato                    | 6.463,00         | 12.926,00         |
| I.V.C. Anno 2020                             | 303,16           | 606,32            |
| <b>TOTALE</b>                                | <b>82.339,27</b> | <b>164.678,54</b> |



|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| ONERI STATO | 31.234,71  | 62.469,42  |
| COSTO ANNUO | 113.573,98 | 227.147,96 |

Del pari, assolutamente neutrale dal punto di vista finanziario appaiono le modifiche finalizzate, da un lato, a trasferire dalla Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali le funzioni inerenti al "controllo delle strutture di accoglienza", posto che, trattandosi di controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di accoglienza e della corretta esecuzione delle prescrizioni contrattuali, le stesse ben rientrano nell'ambito della *governance* del sistema di accoglienza, affidato alla trattazione della Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, dall'altro, a ricondurre presso l'apparato posto alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento le competenze in materia di relazioni internazionali, trattandosi di attività che, rivestendo un carattere strategico/politico per le attività del Dipartimento, deve necessariamente riferirsi al Capo Dipartimento anche per un più diretto rapporto con il vertice politico per la condivisione delle scelte da attuarsi. Rispetto al vigente testo del comma 2, dell'articolo 5 del d.P.C.M. n. 78/2019 si è, dunque, provveduto ad espungere la predetta materia dalla Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali, per essere poi ricondotta – attraverso la modifica del decreto ministeriale di individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale nell'ambito degli uffici del Ministero dell'interno – nell'ambito delle strutture di diretto supporto al Capo Dipartimento.

Con il comma 1 dell'articolo 4, si introduce una modifica all'articolo 10, comma 1, del d.P.C.M. n. 78/2019, fissando in 473 (anziché 477) il numero massimo degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i cinque Dipartimenti del Ministero dell'interno. Con il comma 2 la tabella A, riportante la dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione civile, che forma parte integrante e sostanziale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78, viene integralmente sostituita dalla tabella A allegata allo schema del presente provvedimento, ove si registra un aumento dei posti di livello dirigenziale generale dell'area delle funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno, da 4 a 6, a fronte della contestuale riduzione di quattro posti di funzione di dirigente di seconda fascia della medesima Area che passano da 197 a 193 assicurando, in tal modo, il principio della neutralità finanziaria.

Con i successivi commi 3 e 4 si provvede a individuare in concreto quali sono - con riguardo, rispettivamente, alle modifiche apportate agli assetti ordinamentali del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - i quattro posti di funzione dirigenziale di seconda fascia dell'area delle funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno che devono garantire l'equilibrio finanziario necessario per istituire i due nuovi posti dirigenziali di livello generale, da preporre alle Direzioni centrali di cui è parola agli articoli 2 e 3 del provvedimento.

Nel dettaglio, il comma 3 evidenzia che l'equivalenza finanziaria per quanto riguarda il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è stata già prevista con il decreto ministeriale del 23 luglio 2020 (con il quale si sono individuati i posti di funzione di livello dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti di seconda fascia dell'area delle funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno), attraverso la soppressione di due Aree dirigenziali di seconda fascia e la fusione delle loro competenze nell'ambito di una terza Area, contestualmente ridenominata, come riportato nella tabella 9 dell'allegato A al richiamato decreto ministeriale del 23 luglio 2020.

Con il comma 4 si dispone che la neutralità finanziaria dell'istituzione del nuovo posto di funzione di livello dirigenziale generale presso il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie venga



conseguita con la contestuale soppressione di due posti di funzione di livello dirigenziale non generale individuati, rispettivamente, in quelli dei preposti a due Aree ("Assistenza tecnica e amministrativa all'ufficio del responsabile dei servizi informativi automatizzati (URSIA)" e "Ufficio XIV: Innovazione tecnologica per l'amministrazione generale") di cui alla tabella 16 dell'allegato A al richiamato decreto ministeriale del 23 luglio 2020.

I commi 5 e 6 presentano evidente contenuto ordinamentale, sicché non sono suscettibili di generali nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che chiariscono, per un verso, che le competenze attribuite agli Uffici sopprimendi ai sensi del comma 4 vengono a confluire nell'ambito dell'assetto organizzativo degli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale e, per l'altro, che le competenze in materia di relazioni internazionali, in ragione dell'evidente carattere strategico/politico da esse rivestito per il complesso delle attività svolte dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, vengono sottratte alla Direzione centrale per la programmazione ed i servizi generali, presso la quale risultano attualmente allocate, per essere trasferite alla struttura dirigenziale di livello non generale posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento.

Anche il comma 7 non determina aggravio per la finanza pubblica, stante la valenza ordinamentale della individuazione dello strumento giuridico - il decreto del Ministro dell'interno - con il quale si provvede al trasferimento delle competenze in materia di relazioni internazionali, di cui al precedente comma 6, nonché alla individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale menzionati agli articoli 2 e 3 del provvedimento che si illustra.

L'articolo 5 reca, poi, la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento in argomento, posto che alla sua attuazione il Ministero dell'interno provvede avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentale disponibili a normativa vigente.

Infine, relativamente agli impatti prodotti dalla riorganizzazione in questione sulla struttura di bilancio contabile, a seguito della riarticolazione dei compiti fra le varie Direzioni centrali dei singoli Dipartimenti, si precisa quanto segue.

Per quanto concerne la Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica del Dipartimento della pubblica sicurezza, le attuali competenze assegnate al Servizio polizia scientifica e al Servizio polizia delle comunicazioni sono, al momento, allocate sul medesimo programma di spesa "8", pur essendo, per le loro specifiche peculiarità, riferite a due azioni diverse, oggi riferibili ai citati Servizi.

Nello specifico, si riportano i capitoli di spesa:

- ✓ Servizio polizia scientifica:
  - Capitolo 2738, piano gestionale 01, Programma "8", Azione "6";
  - Capitolo 7463, piano gestionale 01, Programma "8", Azione "5";
- ✓ Servizio polizia delle comunicazioni:
  - Capitolo 2632, piano gestionale 01 e 02, Programma "8", Azione "8";
  - Capitolo 7454, piano gestionale 01, Programma "8", Azione "8";

in ordine all'impatto della riorganizzazione sui diversi centri di spesa, va evidenziato che la riorganizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, attuata con il citato D.M. 6 febbraio 2020, prevede l'istituzione di una Centrale Unica di Acquisto presso la Direzione centrale per i servizi tecnico-logistici e la gestione patrimoniale ed una Centrale unica di spesa presso la Direzione centrale per i servizi di ragioneria, con assorbimento, da parte di quest'ultima, della gestione della quasi totalità dei capitoli di spesa del Centro di responsabilità amministrativa.

Al riguardo, si precisa che i citati capitoli di spesa, in osservanza del D.M. 6 febbraio 2020, già risultano assegnati alla Centrale unica di spesa e, pertanto, la riorganizzazione in esame non comporta alcun impatto sulla struttura del bilancio contabile.



Relativamente al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, l'istituzione della Direzione centrale per le risorse finanziarie garantisce il rispetto dell'articolo 21, comma 2-*bis*, della legge n. 196 del 2009, con il mantenimento dell'attuale centro di responsabilità amministrativa 4 e del relativo assetto in termini di missione (27: Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti), programma (2: Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose) e azioni di bilancio (azione 1: Spese di personale; azione 2: Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi; azione 3: Interventi di protezione sociale; azione 4: Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del FEC; azione 5: Speciale elargizione in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie), atteso che l'istituenda Direzione centrale per le risorse finanziarie è deputata esclusivamente all'adozione dei provvedimenti finanziari e contabili, fermo restando che le restanti Direzioni mantengono il *core business* delle rispettive competenze sotto il profilo strategico. L'istituenda Direzione afferisce, pertanto, al citato programma di spesa 2, svolgendo solo le operazioni economico-finanziarie e contabili correlate alle attività che già erano previste e sottese al medesimo programma per perseguire le finalità istituzionali del Dipartimento.

Per quanto concerne l'istituenda Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale, i capitoli di spesa sono inquadrati nelle seguenti missioni/programmi/azioni afferenti al centro di responsabilità amministrativa del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie:

- ✓ Missione 1: "Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di governo e dello Stato sul territorio (2)"  
Programma 1.1. "Attuazione delle funzioni del Ministero dell'interno sul territorio tramite le strutture centrali e le prefetture-Uffici Territoriali del governo" (2.2)
  - Azione-Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali:  
Cap. 2949 "Spese per la gestione, installazione, manutenzione di apparecchiature elettroniche etc.";  
Cap 7602 "Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici e per la realizzazione e il potenziamento degli impianti etc.";
  - Azione-Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie, amministrative nelle materie dematerializzate:  
Cap. 2957 "Fondo per il potenziamento di dotazioni e mezzi da destinare alle attività svolte per la riscossione delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689".
- ✓ Missione 6 "servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)"  
Programma 6.2 "Servizi generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)"
  - Azione-Gestione comune dei beni e servizi  
Cap. 2950 "Spese per la gestione, installazione, manutenzione di apparecchiature elettroniche etc.";  
Cap. 7600 "Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici e per la realizzazione e il potenziamento degli impianti etc.";  
Cap. 7628 "Somme derivanti dal riparto del fondo investimenti per interventi all'infrastruttura *ostia green data center*".

Al fine rendere ancora più chiara l'articolazione delle risorse stanziare per l'istituenda Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale, si preannuncia che si sta valutando di richiedere, nel prossimo esercizio finanziario, che i capitoli di spesa gestiti dalla stessa siano inquadrati in due nuove specifiche azioni, una per ogni missione/programma.



# ALLEGATI

TABELLA A-1)

POSIZIONI ORGANICHE CHE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE ASSEGNATE A DIRIGENTI GENERALI DI P.S.

| N. | Questione da DG* | Dipartimento P.S. |
|----|------------------|-------------------|
| 1  | Pisa             |                   |
| 2  | Perugia          | 23                |
| 3  | Polignano        |                   |
| 4  | Prato            |                   |
| 5  | Ravenna          |                   |
| 6  | Rimini           |                   |
| 7  | Rovigo           |                   |
| 8  | Salerno          |                   |
| 9  | Sassano          |                   |
| 10 | Savona           |                   |
| 11 | Trapani          |                   |
| 12 | Verona           |                   |
| 13 | Vercelli         |                   |
| 14 | Vibo Valentia    |                   |
| 15 | Viterbo          |                   |
| 16 | Verona           |                   |
| 17 | Venezia          |                   |
| 18 | Vercelli         |                   |
| 19 | Vercelli         |                   |
| 20 | Vercelli         |                   |
| 21 | Vercelli         |                   |
| 22 | Vercelli         |                   |

\* Tabella A1 e al art. 3-bis D.P.R. n. 208 del 2002

\*\* Tale riguardo alla "copertura" degli incarichi di direzione degli Uffici a carattere interforze, si evidenzia che lo stesso richiede l'impiego di un solo dirigente generale di pubblica sicurezza, posto che tali incarichi - nel rispetto delle direttive del Ministro dell'Interno, di cui al d.m. 25 marzo 1988 e al d.m. 23 dicembre 2020 - sono assegnati secondo criteri di alternanza e rotazione tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza e gli ufficiali generali, a livello almeno di Divisione, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, fermo restando che ciascuna Forza di polizia può esprimere la Direzione di una sola delle predette articolazioni.

**TABELLA A-2**  
**POSIZIONI CHE, NEI LIMITI DELLA DOTAZIONE ORGANICA, POSSONO ESSERE ASSEGNATE ANCHE AI DIRIGENTI GENERALI DI P.S. OVE NON ATTRIBUITE A PREFETTI**

| Direzioni centrali (prefetto/DG)   |
|--|
| Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza   |
| Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento  |
| Ufficio Centrale Ispettivo   |
| Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale   |
| Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia  |
| * Direzione centrale della polizia criminale   |
| Direzione Centrale per gli Affari Generali e le politiche del personale della Polizia di Stato                             |
| Direzione Centrale Polizia di Prevenzione  |
| Direzione Centrale per la Polizia Giudiziale, Ferrovie delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato |
| ** Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere  |
| *** Direzione Centrale Autocrimine della Polizia di Stato  |
| Consigliere Ministeriale   |

\* previsto un prefetto (d.p.m. n. 78/2019)

\*\* previsto un prefetto (l. n. 159/2002)

\*\*\* previsto un prefetto (d.l. n. 45/2005)







*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

*Prot. 5996*

17 GIU 2021

Al Ministero dell'interno  
Ufficio legislativo

e, p.c. All'Ufficio legislativo del  
Ministro per la pubblica amministrazione

Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio legislativo economia

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

OGGETTO: schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Modifiche al regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2019, n. 78".

In riferimento allo schema di regolamento richiamato in oggetto, acquisito anche l'avviso del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, si esprime il formale concerto di questa Amministrazione.

*d'ordine del Ministro*  
IL CAPO DELL'UFFICIO  
(*Pres. Gerardo Mastrandrea*)



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Ufficio Legislativo  
del Ministro per la pubblica amministrazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri

ULM\_FP 0000662 P-

del 13/05/2021



33609357

Al Ministero dell'interno  
Ufficio affari legislativi e relazioni  
parlamentari


e.p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Ufficio per il coordinamento legislativo

Loro sedi

OGGETTO: Schema di d.P.R. concernente: "Modifiche al regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78".

In riferimento allo schema di provvedimento in oggetto, pervenuto con nota prot. n. 0010600 del 11 maggio 2021, si esprime il concerto del Ministro per la Pubblica Amministrazione.

d'ordine del Ministro  
Il Dirigente dell'Ufficio





# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 46/A2020-000300

Roma, data del protocollo.

Ufficio 11- Ordinamento  
delle pubbliche Amministrazioni

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

ROMA

OGGETTO: Schema di d.P.R. concernente: "Modifiche al Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78". Esclusione A.I.R..

Si fa riferimento allo schema di decreto di cui all'oggetto, il cui nuovo testo è stato diramato in data 17 marzo u.s..

Al riguardo, si rappresenta che il provvedimento in questione ha contenuto strettamente organizzatorio ed è emanato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988.

Per le suddette ragioni, si ritiene che si rientri nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 1, lett. h) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169 come, peraltro, già evidenziato al n. 18 del programma normativo di quest'Amministrazione, relativo al primo semestre 2021.

Si rimane in attesa di eventuali osservazioni di codesto Dipartimento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Riccardo Carpino

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

VISTO: 23 APR. 2021  
Roma,

Per delega del CAPO DEL DIPARTIMENTO

Il dirigente generale  
(Dott. Edoardo Cercone)



Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari - Prot. Uscita N. 0005944 del 19/03/2021

MODIFICAZIONE

**ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)**  
(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008)

**Amministrazione proponente:** Ministero dell'interno

**Titolo:** Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Modifiche al regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78"

**Indicazione del referente dell'amministrazione proponente:** Ufficio per gli affari legislativi e per le relazioni parlamentari.

**PARTE I - ASPETTI TECNICO - NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Con il provvedimento in esame, composto di cinque articoli, si interviene, con la tecnica della novella, sul d.P.C.M. n. 78/2019, con l'intento di adeguarne i contenuti a modifiche normative recentemente intervenute con riguardo agli assetti ordinamentali del Dipartimento della pubblica sicurezza, del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

Con riguardo alle modifiche dell'organizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, sono dettate le norme di natura regolamentare conseguenti all'istituzione della Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica, disposta dall'art. 240 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (art. 1).

Alla nuova Direzione centrale, alla quale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato del ruolo ordinario della carriera dei funzionari, sono affidate tre *missioni*:

1. la prima comprende l'intero plesso di funzioni svolte dal **Servizio polizia postale e delle comunicazioni**, sinora incardinato nell'ambito della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato ;
2. la seconda *missione* attribuita riguarda la gestione del **Computer Emergency Response Team (CERT)** del Ministero dell'interno, che sarà deputato a fornire supporto alle articolazioni del Dicastero per superare incidenti o attacchi informatici riguardanti i rispettivi sistemi e reti, sulla base del cospicuo bagaglio di esperienze e professionalità accumulato dal Servizio polizia postale e delle comunicazioni;

3. Il terzo compito riguarda l'assunzione della responsabilità del coordinamento e supporto centrale delle attività di **polizia scientifica** svolte dagli Uffici della Polizia di Stato. Si tratta di funzioni già svolte dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato (DAC), e che ora sono collocate in diverso contesto organizzativo al fine del migliore espletamento delle attività info-investigative svolte non solo dalle strutture connesse alla medesima DAC (Squadre mobili e Reparti prevenzione crimine), ma anche dagli altri Uffici e Reparti della Polizia di Stato a vocazione operativa o, comunque, suscettibili di ricevere incarichi di indagine.

Con la seconda modifica regolamentare, si opera nella **struttura organizzativa del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione** con l'istituzione della Direzione centrale per le risorse finanziarie, posta alle dipendenze di un dirigente di prima fascia dell'Area delle funzioni centrali (art. 2). Per il predetto personale dirigenziale è stato, infatti, previsto - ai sensi dell'art. 8-*quater* del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 - l'incremento di un posto nella relativa dotazione organica.

L'istituenda Direzione assorbirà le seguenti competenze di natura economico-finanziaria:

- a) programmazione, formazione, variazione del bilancio e monitoraggio delle spese;
- b) gestione finanziaria delle spese di competenza delle Direzioni del Dipartimento, inclusi i Fondi europei;
- c) acquisti di beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento;
- d) gestione del patrimonio del Fondo lire U.N.R.R.A. (*United Nations Relief and Rehabilitation Administration - Amministrazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Riabilitazione*); e) revisione e controllo interno di gestione del Fondo edifici di culto (F.E.C.).

L'intervento proposto intende assicurare una maggiore funzionalità al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, in relazione allo svolgimento delle attività economico-finanziarie, soprattutto di quelle connesse alla gestione del fenomeno migratorio.

La terza modifica regolamentare agisce sul quadro organizzativo del **Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie** e reca norme attuative conseguenti all'istituzione della Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale, avvenuta ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (art. 3).

La nuova struttura organizzativa risponde all'esigenza di assicurare la funzionalità delle attività di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, nonché dei sistemi informativi del Ministero dell'interno e delle Prefetture-UTG con carattere semplificatorio dei processi gestionali in materia di informatizzazione dell'Amministrazione civile dell'interno e della rete delle Prefetture, mirando ad accelerare i processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione.

Le finalità sottese all'intervento normativo sono coerenti con il programma di Governo che prevede, tra i suoi obiettivi, anche la riforma della pubblica amministrazione, allo scopo di migliorarne l'efficienza anche con investimenti nella capacità connettiva telematica.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

La struttura centrale del Ministero dell'interno è articolata in Dipartimenti che, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, non possono essere in numero superiore a 5.

L'articolazione dei Dipartimenti e degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale è ora disciplinata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78, in attuazione del complessivo processo delineato, da ultimo, dall'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, che ha ridefinito, per il predetto Ministero, le modalità di realizzazione ed i termini di conclusione dei processi di riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale, da attuarsi secondo le determinazioni contenute nell'articolo 32, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132, recante: "Disposizioni per la riorganizzazione dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno".

In tale quadro generale:

- l'art. 8-*quater* del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 ha incrementato di un posto la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Area delle funzioni centrali del Ministero dell'interno;
- l'art. 240 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto l'istituzione, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, di una nuova Direzione centrale denominata: "Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica";
- l'art. 31, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha infine disposto l'istituzione di una nuova Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

## **3) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali e costituisce attuazione, *in parte qua*, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 Cost.

**4) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale nonché degli enti locali.**

La modifica normativa, intervenendo sull'organizzazione dell'Amministrazione centrale dell'interno, rispetta le attribuzioni degli enti locali ed è conforme al riparto di competenze previsto dalla normativa vigente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

**5) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.**

La disposizione in esame è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'art. 118, comma 1, della Costituzione.

**6) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il provvedimento non opera rilegificazioni.

**7) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano pendenti in Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

**8) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti sugli specifici aspetti trattati dalle disposizioni in esame.

**PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'intervento è compatibile con l'ordinamento comunitario.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano avviate procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si segnalano indicazioni prevalenti della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti innanzi alla stessa.

- 14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si rinvencono pronunce rilevanti della Corte europea dei diritti dell'Uomo nella materia oggetto dell'intervento.

- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Non si rinvencono indicazioni nella legislazione vigente in altri Paesi dell'Unione Europea utili ai fini del provvedimento in esame.

### **PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

La disposizione non introduce nuove definizioni normative.

- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi richiamati.

- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Il provvedimento non contiene norme capaci di dare luogo ad effetti abrogativi impliciti.

- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento non contiene disposizioni ad effetto retroattivo o di natura interpretativa o comunque capaci di far rivivere norme abrogate.

- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non si rinviene l'esistenza di deleghe legislative "aperte" riguardanti la specifica materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Sono previsti due atti attuativi successivi.

In primo luogo (art. 1, comma 2), è stabilito che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge 1° aprile 1981, n. 121, si determinino gli uffici di livello dirigenziale non generale in cui si articola la Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica, nel rispetto del limite massimo stabilito dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78, come modificato dall'articolo 5 del decreto analizzato.

In secondo luogo (art. 4, comma 6), si prevede che un successivo decreto ministeriale, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame, si provveda:

1. all'allocazione presso gli Uffici dirigenziali non generali alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione delle competenze in materia di relazioni internazionali, già svolte dalla Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali;
2. all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione centrale per le risorse finanziarie del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e della Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, nonché all'individuazione della loro dotazione organica ed alla definizione delle rispettive attribuzioni.

- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

L'intervento normativo non necessita di apposite elaborazioni statistiche da parte dell'ISTAT. Al fine di valutare l'intervento normativo in questione, si è fatto e si farà ricorso dati relativi alle risorse umane e finanziarie disponibili presso i competenti uffici ministeriali.



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE  
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

All'Ufficio Affari legislativi e relazioni parlamentari  
SEDE

**Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica "Modifiche al regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78".**

Con riferimento alla nota prot. n. 10709 del 12.5.2021, concernente lo schema di provvedimento in oggetto, ai fini della prosecuzione del relativo iter di approvazione, per quanto di competenza di questo Dipartimento, si comunica che si è provveduto a fornire l'informativa alle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale appartenente alle diverse carriere.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO

Nicola



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 20 luglio 2021

### **NUMERO AFFARE 00820/2021**

OGGETTO:

Ministero dell'interno.

*Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Modifiche al regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78";*

### **LA SEZIONE**

Vista la nota di trasmissione della relazione in data 12 luglio 2021 con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Aquilanti;

Premesso e Considerato:

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78, è

stata disciplinata la riorganizzazione delle strutture centrali del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, che ha ridefinito, per quel Ministero, le modalità di realizzazione e i termini di conclusione del processo di riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale, secondo le determinazioni contenute nell'articolo 32 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante "*Disposizioni per la riorganizzazione dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno*", convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132.

Il regolamento in esame, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis* della legge n. 400 del 1988, si compone di cinque articoli e interviene sul d.P.C.M. n. 78 del 2019 con la tecnica della novella, in attuazione delle norme di legge che hanno modificato da ultimo gli assetti del Dipartimento della pubblica sicurezza, del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

Nel dettaglio, la prima modifica normativa - attuata con l'articolo 1, comma 1, dello schema in esame - è contenuta nell'articolo 240 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha istituito una nuova Direzione centrale nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con il compito di curare, oltreché il coordinamento delle attività della Specialità della Polizia postale e delle comunicazioni di pertinenza della Polizia di Stato, la materia della sicurezza cibernetica ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

L'articolo 1, dunque, inserisce nel comma 2 dell'articolo 4 del d.P.C.M. n. 78 del 2019 una disposizione (contenuta nella lettera p-*bis*) con la quale viene aggiunta, agli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della pubblica sicurezza,

la nuova Direzione centrale, guidata da un dirigente generale della Polizia di Stato del ruolo ordinario della carriera dei funzionari e destinataria di tre compiti:

- il primo comprende l'intero complesso di funzioni svolte dal Servizio postale e delle comunicazioni, sinora incardinato nell'ambito della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;
- il secondo è riferito alla gestione del *Computer Emergency Response Team* (CERT), che dovrà supportare le diverse articolazioni del Ministero quanto alla gestione dei sistemi informatici;
- il terzo compito riguarda il coordinamento e il supporto centrale per le attività di polizia scientifica svolte dalla polizia di Stato: si tratta di funzioni ereditate dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato (DAC), ove è collocato il servizio di polizia scientifica.

Con la seconda modifica regolamentare, ovvero con l'articolo 2, si modifica il comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 78 del 2019, istituendo - nell'ambito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - la Direzione centrale per le risorse finanziarie, posta alle dipendenze di un dirigente di prima fascia dell'Area delle funzioni centrali. Per il personale dirigenziale è disposto, ai sensi dell'articolo 8-*quater* del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, l'incremento di un posto nella relativa dotazione organica.

Tale integrazione non comporta oneri aggiuntivi perché i relativi costi sono compensati dalla soppressione di due posti di funzione dirigenziale di seconda fascia dell'Area delle funzioni centrali, nell'ambito della relativa dotazione organica.

La terza modifica regolamentare riguarda l'assetto organizzativo del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione

civile per le risorse strumentali e finanziarie e risponde all'esigenza di assicurare la funzionalità delle attività di innovazione tecnologica e di digitalizzazione.

Di conseguenza, con il comma 1 dell'articolo 4, si modifica l'articolo 10, comma 1, del d.P.C.M. n. 78 del 2019, fissando in 473 (anziché in 477) il numero massimo di uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i Dipartimenti del Ministero.

Con i commi 3 e 4 sono individuati i quattro posti di funzione dirigenziale di seconda fascia dell'area delle funzioni centrali dell'amministrazione civile che devono essere soppressi, anche per garantire l'equilibrio finanziario necessario per istituire i due nuovi posti dirigenziali di livello generale.

L'articolo 5 reca la clausola di neutralità finanziaria.

Considerato:

Lo schema di regolamento realizza in sostanza un intervento che, in attuazione di specifiche disposizioni di legge, adatta l'organizzazione del Ministero alle nuove esigenze connesse al contrasto di attività illecite o criminose anche nell'ambito informatico e delle comunicazioni, con particolare riguardo ai reati di sfruttamento sessuale, all'evoluzione delle capacità investigative specialistiche delle strutture di polizia in integrazione con quelle dei reparti già specializzati, alla crescente necessità di gestire le complesse attività inerenti al fenomeno dei flussi migratori e alla razionalizzazione complessiva dell'azione amministrativa del Dicastero.

Il provvedimento, dunque, è coerente a specifiche disposizioni di legge e corrisponde a obiettivi di maggiore efficacia amministrativa, senza comportare oneri aggiuntivi.

Lo schema in esame, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 giugno 2021, è corredato della documentazione prescritta: analisi tecnico-normativa, relazione tecnica positivamente verificata dal Ragioniere

Generale dello Stato, verbale della prevista informativa alle organizzazioni sindacali, concerto del Ministro dell'economia e delle finanze espresso dal Capo dell'Ufficio del coordinamento legislativo d'ordine del Ministro, mentre il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione risulta reso dal *dirigente* dell'ufficio legislativo d'ordine del Ministro. Al riguardo si segnala l'esigenza di verificare che tale dirigente sia effettivamente il responsabile dell'ufficio legislativo, il solo che potrebbe firmare "d'ordine del Ministro"; in caso diverso, sarebbe necessario acquisire l'atto di concerto a firma del Ministro o del titolare dell'ufficio di diretta collaborazione, d'ordine del Ministro. Per l'analisi d'impatto della regolazione è stata chiesta l'esenzione, assentita dal DAGL.

Quanto alla tecnica di redazione, la Sezione non ha rilievi da formulare, anzi deve segnalare che ci si trova di fronte a un caso non comune di perizia nell'uso delle tecniche di *drafting*, anche nei dettagli più minuti.

In termini generali, questo Consiglio rileva che il ritorno al regolamento governativo, dopo la stagione derogatoria e transitoria dei dPCM di organizzazione dei Ministeri, manifesta inevitabilmente la prevedibile aporia di una tecnica normativa che consiste nell'interpolazione di un regolamento adottato in forma semplificata con disposizioni introdotte mediante il procedimento ordinario stabilito dalla legge 400 del 1988: l'effetto risulta anomalo, perché l'atto normativo di riferimento resta il DPCM, modificato in parte da un dPR, che dovrebbe invece essere il mezzo proprio di regolazione.

4.1 Per poter rimediare a tale anomalia, la Sezione ritiene che l'occasione sia propizia per considerare l'opportunità di ricondurre le norme dei dPCM nell'alveo della fonte ordinaria del regolamento governativo, anche per mero recepimento testuale e senza la necessità di modificazioni nel contenuto, quando non dovuto a norme di legge sopravvenute, come nel caso in esame, o a esigenze di coordinamento.

In sostanza, il regolamento governativo in oggetto potrebbe consistere, invece che

nelle novelle al dPCM, nella riscrittura “compilativa”, sotto forma di dPR, di tutto il regolamento organizzativo oggi vigente, come innovato dalle disposizioni in esame, con contestuale abrogazione del dPCM n. 78 del 2019.

Tale operazione sarebbe coerente con il sistema della legge n. 400 del 1988, che postula anche il riordino a carattere compilativo: si veda, per i regolamenti, il comma 4-ter dell’articolo 17, secondo cui, appunto con dPR, “si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti ...”.

Il Consiglio di Stato ha sempre raccomandato, quale fattore di semplificazione dell’ordinamento, il ricorso alla tecnica della compilazione unitaria delle fonti di livello regolamentare, che comporta anche la stabilità della fonte individuata in via ordinaria per l’intervento normativo di volta in volta interessato. In questo caso la fonte ordinaria è quella seguita con lo schema in esame, che tuttavia è indotta ad assumere come ordito normativo di riferimento una fonte, il dPCM, introdotta per la regolazione della materia solo in via eccezionale e provvisoria. Va sottolineato, al riguardo, che il regolamento governativo emanato con d.P.R. per l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri trova fondamento, per rinvio espresso, nell’istituto del regolamento autorizzato dalla legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, a disciplinare materie già oggetto (anche) di norme di legge. Pertanto il ricorso in materia, ormai venuto meno, al diverso istituto del dPCM è da considerare a carattere derogatorio, eccezionale e solo transitorio. Il Consiglio di Stato, inoltre, ha più volte rammentato che - a differenza del livello primario - il riordino delle fonti secondarie è un potere “immanente” del Governo, che non necessita di una specifica previsione legislativa e potrebbe (anzi, dovrebbe) essere esercitato in qualsiasi momento si renda opportuno.

4.4 È utile specificare che, laddove si addivenisse alla riscrittura compilativa del regolamento riproducendo anche le altre disposizioni, che non sono modificate dallo schema in esame, il relativo testo non dovrebbe essere sottoposto a un nuovo parere del Consiglio di Stato e l’*iter* potrebbe proseguire sulla base del presente

avviso favorevole. Né - ritiene questo Collegio - sarebbe necessario adottare una nuova deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, perché il regolamento di organizzazione, completo in ogni parte, tanto quelle non modificate che sono comprese nel dPCM vigente quanto le parti oggetto dello schema in esame, potrebbe essere portato, in esito agli altri adempimenti previsti, alla deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri. In sostanza, si tratterebbe di una semplice operazione di riordino formale, che avrebbe il risultato di poter disporre di una fonte unica di organizzazione del Ministero, nella modalità ordinaria, ossia il regolamento organizzativo emanato con d.P.R.. Ove, invece, si ritenga di concludere l'*iter* nella forma già avviata, ovvero con un dPR che novella il dPCM vigente, si potrebbe definire, con un atto successivo e distinto, pressoché contestuale, il regolamento complessivo, nei termini indicati, da emanare con apposito d.P.R., ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*ter*, della legge n. 400 del 1988, ma naturalmente in tal caso sarebbe necessario un *iter* del tutto diverso, comprensivo di un nuovo e autonomo parere del Consiglio di Stato.

4.5. Infine, si rappresenta l'opportunità di considerare questa soluzione anche per gli altri Ministeri, man mano che se ne presenti la possibilità, avviando una riflessione sistemica e generale che coinvolga, per la sua natura anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Sezione, pertanto, ritiene necessario trasmettere il presente parere anche al Presidente del Consiglio dei Ministri e per esso al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL), ai sensi dell'articolo 58 del r.d. n. 444 del 1942, allo scopo di svolgere le valutazioni di competenza e di considerare una opportuna opera di coordinamento, che favorisca un atteggiamento uniforme sulla questione.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere favorevole della Sezione.

Ai sensi dell'articolo 58 del r.d. n. 444 del 1942 la Sezione stabilisce di trasmettere

il presente parere al Presidente del Consiglio dei Ministri e per esso al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) per le valutazioni di competenza.

L'ESTENSORE  
Paolo Aquilanti

IL PRESIDENTE  
Luigi Carbone

IL SEGRETARIO  
Cinzia Giglio, Cesare Scimia